

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooo

23 DIC. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 23 DIC. 2004

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO - IANNARILLI - VERZASCHI - _____

DELIBERAZIONE N. - 1322 -

OGGETTO:

Proposta di deliberazione concernente regolamento regionale: "Modifiche al regolamento regionale 5 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e al regolamento 8 ottobre 2004, n. 2".

1322

2010.2004

6

Oggetto: Proposta di deliberazione concernente regolamento regionale: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e al regolamento 8 ottobre 2004, n. 2".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore al Personale:

VISTO l'articolo 47 dello Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;

VISTO l'articolo 54 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 11 concernente: "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2 concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2001, n. 1 e successive modifiche";

CONSIDERATA l'urgenza di razionalizzare ulteriormente il procedimento di valutazione dell'attività dei consulenti nominati all'interno delle strutture di diretta collaborazione con l'organo politico, quale risultante dalle ultime modifiche apportate all'allegato G del regolamento regionale 1/2002, anche al fine di rendere il procedimento stesso più snello e più congruo rispetto alla natura dell'attività svolta dai suddetti consulenti e di facilitare la liquidazione dei relativi compensi;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di rettificare l'articolo 67 del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni, al fine di specificare meglio le competenze in ordine all'adozione degli atti amministrativi nonché le firme che devono essere apposte sui frontespizi;

RAVVISATA l'esigenza di adeguare la dotazione organica del personale della Giunta, contenuta nell'allegato C del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni, alla rideterminazione delle consistenze numeriche della dirigenza e delle categorie C e D operata dall'articolo 54 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 11 concernente: "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004", tenuto conto, altresì, dell'aumento del contingente di personale di cui all'articolo 9 del regolamento 1/2002 apportato dal regolamento regionale 2/2004;

1322

210.2004

6

ATTESA l'opportunità di eliminare alcune incongruenze di carattere tecnico giuridico presenti all'interno del regolamento regionale 2/2004 e un vuoto normativo determinato dallo stesso con riferimento alla gestione dell'autoparco;

RITENUTO, pertanto, di dover apportare delle urgenti modifiche ai regolamenti regionali 1/2002 e 2/2004

All'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

di adottare il regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e al regolamento 8 ottobre 2004, n. 2", che consta di n. 2 articoli, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

"Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e al regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2"

Art. 1

(Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni)

1. All'articolo 67 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le determinazioni dirigenziali concernenti i provvedimenti finali sono adottate, mediante sottoscrizione, dai direttori di dipartimento o dai direttori regionali, secondo le rispettive attribuzioni stabilite dalla normativa vigente, da atti di indirizzo e di direttiva dell'organo di governo ovvero da atti di organizzazione. Possono essere, altresì, adottate dai dirigenti appositamente delegati. Lo schema di determinazione è corredato di un frontespizio sul quale, in particolare, sono apposte le firme del dirigente della struttura sottordinata proponente, del responsabile del procedimento e dell'estensore, i quali condividono con il dirigente che adotta l'atto, ognuno nell'ambito della propria competenza, la responsabilità della legittimità dell'atto stesso. Qualora l'atto amministrativo non sia riservato alla competenza del direttore del dipartimento, né da lui delegato, prima della relativa adozione, deve essere sottoposto allo stesso, il quale lo restituisce con la dichiarazione di corrispondenza o meno alle direttive e agli indirizzi dell'organo di governo."

2. All'allegato C del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, la tabella 2, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA 2

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA (1)

DIRIGENTI DEL RUOLO REGIONALE	442
--------------------------------------	------------

	Categorie				Totale
	A	B	C	D	
PERSONALE NON DIRIGENTE	153	828	1.207	1.500	3.688

(1) comprensiva anche del personale di cui alla tabella 1"

gus
Alber

3. All'allegato G, parte A, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni:
- a) al punto 4, comma 1, le parole: "dalla Giunta su istruttoria del" sono sostituite dalla seguente: "dal";
 - b) al punto 5, comma 1, le parole: "dalla Giunta, il direttore del dipartimento "Istituzionale"" sono sostituite dalle seguenti: "dal responsabile della struttura di riferimento, il direttore della direzione regionale "Organizzazione e personale"".

Art. 2

(Modifiche al regolamento regionale 8 ottobre 2004, n. 2)

1. Gli articoli 36 e 45 del regolamento 8 ottobre 2004, n. 2 sono abrogati.

2. All'articolo 64 del r.r. 2/2004, le parole: "e gli articoli da 500 a 515" sono sostituite dalle seguenti: ", gli articoli da 500 a 515 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 5 bis,";

3. All'articolo 65, del r.r. 2/2004, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta di cui all'articolo 449, comma 2, del r.r. 1/2002, come modificato dal presente regolamento:

- a) continuano ad applicarsi le norme relative all'autoparco contenute nello stesso r.r. 1/2002;
- b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 503 del r.r. 1/2002, con atto di organizzazione del direttore regionale competente in materia, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'autorizzazione della guida di automezzi regionali anche da parte di dipendenti che non siano in possesso dello specifico profilo professionale, ferma restando la copertura assicurativa e il divieto di trasportare altre persone, qualora ricorrano motivate e improcrastinabili esigenze di servizio e l'uso dell'automezzo sia pregiudiziale all'espletamento di specifiche funzioni."

fin. P. B. C.